



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Ord. N. 30

Cerveteri, 29 GIU. 2011

Il Sindaco

Vista l'ordinanza n. 68 del 19/7/2005, con la quale si stabiliscono gli orari di apertura e chiusura delle attività produttive;

Vista l'ordinanza n. 21 dell' 8/7/2009;

Constatato che numerosi esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, durante la stagione estiva, nelle ore serali organizzano intrattenimenti musicali all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi, provocando in molti casi le rimostranze dei cittadini in ordine agli orari ed al disturbo causato dall'elevato volume e dalla concomitanza di più eventi posti a breve distanza l'uno dall'altro;

Ritenuto opportuno regolamentare l'attività degli intrattenimenti musicali organizzati con carattere di occasionalità e complementarietà nei pubblici esercizi, anche al fine della tutela della pubblica quiete e del riposo delle persone quale bene primario da tutelare;

Ritenuto che stante l'avviata stagione estiva ricreativo-turistica si possa derogare per la corrente stagione 2011 ad alcune prescrizioni in dispositivo specificate;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed in particolare gli artt. 9, 10, 68, 69 e 80, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;
- l'art. 689 del C.P. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali pubblici;
- la Legge 25/8/1991, n. 287;
- la Legge 26/10/1995, n. 447 e le relative disposizioni attuative;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.
- la L.R. 29/11/2006 n° 21 e s.m.i. ed il relativo regolamento regionale 19/1/2009 n° 1

ORDINA

Al fine della tutela della pubblica quiete e del riposo delle persone, gli intrattenimenti musicali a carattere di complementarietà e occasionalità all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi possono essere effettuati su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle frazioni di Cerenova e Campo di Mare, per non più di due volte alla settimana e per un massimo di 40 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

Gli intrattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'interno dei pubblici esercizi devono cessare alle ore 1.00; tale limite può essere esteso fino alle ore 2.00 previa presentazione di idonea documentazione tecnica attestante la congrua insonorizzazione degli ambienti, i quali non devono trasmettere le emissioni all'esterno; Gli intrattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi devono cessare alle ore 24.00.



Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui ai commi precedenti possono effettuarsi dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 17.00; in ogni caso dopo le ore 23.00 il volume delle emissioni deve essere mantenuto in sordina.

Per le frazioni di Cerenova e Campo di Mare, nei mesi di luglio e agosto, gli intrattenimenti musicali a carattere di complementarietà e occasionalità all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi possono essere effettuati tutti i giorni e l'orario di tali intrattenimenti, nonché l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi, nelle giornate di venerdì e sabato, possono essere prorogati fino alle ore 24.30.

Le attività suddette possono essere svolte previa segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi almeno 15 gg. prima dell'inizio previsto degli intrattenimenti, corredata da relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a 100 persone, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica) ai sensi della normativa vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative, nonché tenuto conto della Deliberazione di C.C. n° 31 del 10/8/2009 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale, fatta salva la necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, certificata di inizio attività, ferma restando il rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

Lo svolgimento degli intrattenimenti musicali può essere, altresì, vietato quando gli stessi siano organizzati da più pubblici esercizi a distanza tale da recarsi disturbo vicendevolmente. In tal caso tali pubblici esercizi potranno essere autorizzati a turno.

Il Comune si esprime in tal senso entro 7 gg. dal ricevimento della dichiarazione.

Gli intrattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi, sia in area pubblica che privata non potranno essere tenuti in presenza di iniziative pubbliche concomitanti, a giudizio della Polizia Locale.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- all'Ufficio Messi comunali per l'affissione all'Albo Pretorio;
- al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sul sito;
- all'Azienda USL RM/F;
- alle Forze e dell'Ordine;
- al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'esecutività e della verifica del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

-Che l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

-Che ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 20 della Legge Regionale 29/11/2006 n° 21, in caso di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo da tre a dieci giorni.

-Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

29 GIU. 2011



Gino Ciogli

Gino Ciogli